

ASSEMBLEA DEI SOCI

VERBALE DEL 23 MARZO 2021

Il giorno 23 del mese di marzo dell'anno 2021, per comodità logistica presso l'ufficio del Presidente in Via Toscana n. 24 a Taranto, si è riunita anche per via telematica l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Modifica del vigente Statuto;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Paolo Ruta (Taranto, 05/10/1963 - C.F.: RTUPLA63R05L049I), la vicepresidente Palmira Esposito (Taranto, 25/05/1963 - C.F.: SPSPMR63E65L049Q) e i soci Pispisa Marisa (Taranto, 25/01/1934 - C.F.: PSPMRS34A65L049V) per delega scritta a Paolo Ruta, Giuseppina Francavilla (Taranto, 11/11/1949 - C.F.: FRNGPP49P51L049H), Daniela Gerundo (Taranto, 7/07/1953 - C.F.: GRNDNL53L47L049I), Alba Noti (Fieri - Albania, 31/12/1970 - C.F.: NTOLBA70T71Z100V), Maria De Marzo (Taranto, 27/05/1938 - C.F.: DMRMRA38E67L049B), Dante Roberto (Taranto, 9/09/1965 - C.F.: RBRDNT65B09L049H). Partecipano per via telematica i soci Francesco Lentini (San Giorgio Jonico - Ta, 9/10/1954 - C.F.: LNTFNC54R09H882N), Danilo Panico (Taranto, 12/12/1976 - C.F.: PNCDNL76P12L049U). Il socio Giuseppe Arena (Messina, 31/03/1931 - C.F.: RNAGPP31C31F158N) è assente giustificato.

Verificato il numero legale e dichiarando valida l'Assemblea alle ore 18.40, il Presidente Paolo Ruta apre i lavori nominando segretaria la socia Daniela Gerundo, passando subito ad esaminare il **1° punto** all'ordine del giorno riguardante la *Letture e Approvazione del Verbale della seduta precedente* che viene letto e approvato all'unanimità.

Si passa così ad esaminare il **2° punto** all'ordine del giorno riguardante l'*Approvazione dell'adeguamento Statutario*. Il Presidente comunica che al fine di consentire una più ampia operatività per la promozione della cultura e dell'arte musicale per la predetta associazione, è opportuno modificare il vigente statuto al fine di adeguarsi al DLGS 117/2017 e scegliere la veste giuridica di "Associazione di Promozione sociale" (APS) che regola le Associazioni del Terzo Settore.

Dopo attenta lettura e dopo un'ampia ed esauriente discussione, con parere favorevole all'unanimità l'Assemblea dei Soci

DELIBERA

di approvare la nuova formulazione dello Statuto.


A seguito della deliberazione, lo Statuto Sociale resta nel suo complesso così come risulta dal nuovo testo integrale di esso che il Presidente allega al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

Non essendovi altro da deliberare, la presente seduta è sciolta alle ore 20,45.

IL PRESIDENTE



LA SEGRETARIA



**ASSOCIAZIONE APS AMICI DELLA MUSICA
"ARCANGELO SPERANZA" - TARANTO**

Adeguamento Statutario

(Atto esente dall'imposta di bollo e di quella di registro ai sensi del Codice del Terzo settore art. 82, comma 3, riconosciuta in quanto la modifica ha scopo di adeguare gli atti statutari e modifiche o integrazioni normative)

Premessa

L'Associazione APS AMICI DELLA MUSICA "ARCANGELO SPERANZA" - TARANTO istituisce la continuità con l'Associazione onlus Amici della Musica "Arcangelo Speranza" costituita in data 22 giugno 1998 con atto rogito del Notaio Paolo Califano di cui al repertorio 2914, registrato il 25 giugno 1998 al n. 2620, serie 1, e procede all'adeguamento statutario per costituirsi ai sensi del DLGS 117/2017 e scegliere la veste giuridica di "Associazione di Promozione sociale" (APS).

COSTITUZIONE E SEDE

Art.1 L'Associazione onlus Amici della Musica "Arcangelo Speranza" formalmente costituita come in premessa, in adeguamento statutario si costituisce come Ente di terzo settore ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, scegliendo la veste giuridica di Associazione "APS".

L'associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Quando ne ricorreranno le condizioni l'Associazione potrà assumere la qualifica di Impresa sociale o trasformarsi in Fondazione.

L'Associazione ha sede in Taranto alla via Abruzzo n. 61.

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Art. 2

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

FINALITÀ

Art. 3 L'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale mediante la promozione della cultura e dell'arte musicale, raggiungendo le sue finalità senza scopo di lucro, tramite l'organizzazione delle seguenti iniziative ed attività:

- a) concerti ed esecuzioni musicali pubbliche e private;
- b) concorsi musicali e festival;
- c) pubblicazioni (giornali, libri, riviste, dischi, video, ecc.) letture, conferenze, mostre ed altre manifestazioni atte ad elevare la cultura degli amatori della musica;
- d) il promuovere ed incoraggiare istituzioni musicali che servono ad incrementare la cultura e l'insegnamento della musica;
- e) la istituzione di borse di studio a favore di studenti di musica che dimostrino particolari attitudini a conseguire diplomi nelle varie branche della professione e dell'arte della musica;
- f) l'incoraggiare e lanciare nel campo dell'arte quei giovani musicisti che rappresentano una promessa e una speranza di affermarsi nella specialità della propria professione e della propria arte;
- g) l'affiancare altre manifestazioni di carattere musicale, come spettacoli lirici, coreografici, corali, che diano affidamento di dignità e austerità artistiche degne di lode, anche organizzando viaggi nei maggiori teatri e visite a musei;
- h) l'istituzione di una biblioteca - centro studi dove raccogliere libri, spartiti, registrazioni audio e video, dischi, oltre all'intero archivio storico dell'associazione stessa;
- i) e in genere con ogni mezzo utile al progresso dell'arte musicale.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'associazione potrà accedere a finanziamenti comunali, regionali, nazionali, europei ed internazionali di qualsiasi natura, oltre che a poter partecipare a bandi di Enti e fondazioni varie.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.

L'Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento di ente morale.

In quanto Ente di Terzo settore, l'Associazione si iscriverà nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) indicando gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Al sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'utilizzo del logo dell'associazione è riservato alle iniziative promosse e organizzate dalla stessa. Pertanto è proibito l'uso improprio del logo al fine di promuovere o patrocinare eventi che non

siano stati preventivamente approvati dall'assemblea dei soci.

ASSOC. OPERAZ. BENI MOBILI E IMMOBILIARI CORSO TROIANA 34-B 71121 M.P. JAZZ POTENZA ITALIA VERBALE ASSEMBLEE 2014/ 18

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

PATRIMONIO ED ESERCIZI FINANZIARI

Art. 4 Il patrimonio è costituito oltre che dal patrimonio iniziale conferito dagli associati costituenti in sede di costituzione:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da altre forme di raccolta fondi ai sensi di legge;
- e) da ogni entrata che vada ad incrementare il patrimonio medesimo.

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.
- i) contributi specifici su particolari progetti educativi.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 Gli esercizi sociali e finanziari si aprono l'1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo forma il bilancio che dovrà essere approvato dallo stesso Direttivo, per poi essere presentato all'assemblea per la definitiva approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'assemblea il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila

Dantele Ferretti

Alfano

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6 Oltre alle scritture prescritte dalla legge, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati, a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, anche esso a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione a propria cura e, ove nominato, dell'organo di controllo, a cura dello stesso.

SOCI - VOLONTARI - SOSTENITORI - LAVORATORI

Art. 7 Sono soci le persone od enti che si dichiarino in pieno accordo e sintonia con le finalità perseguite e l'attività svolta dall'associazione, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di Amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

I soci si distinguono in:

- Onorari
- Fondatori
- Effettivi
- Volontari

Sono **soci Onorari**:

- a) i cittadini italiani e/o stranieri che si siano particolarmente distinti nelle attività inerenti allo scopo sociale o che abbiano contribuito allo sviluppo dell'associazione;
- b) alte personalità insigniti per pubblico riconoscimento.

Sono **soci Fondatori**: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e/o hanno partecipato alla modifica ed approvazione del presente statuto, riveduto e corretto. Essi sono soci di diritto, perché sono i benemeriti del sodalizio che deve alla loro opera attiva la sua valida esistenza.

Sono **soci Effettivi** i cittadini italiani e/o stranieri, maggiorenni, che avendone fatta domanda sono stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci Fondatori ed Effettivi hanno diritto di voto, purché in regola con il pagamento delle quote sociali.

Sono **Soci Volontari** gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, previa delibera del Consiglio di Amministrazione che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa

Debolefonti



questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Possano altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Per privilegiare il lavoro in rete l'Associazione può prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto entro sessanta giorni dalla stessa e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

La qualità di associato si perde per decesso, per prolungata inattività, per dimissioni e a seguito di esclusione per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio di Amministrazione; l'indegnità verrà deliberata dall'Assemblea degli associati. La qualifica di socio si perde altresì dopo tre assenze ingiustificate consecutive che dovrà sempre essere deliberata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 8 I soci hanno diritto di ottenere informazioni dall'organo amministrativo su specifiche questioni attinenti l'andamento

dell'attività dell'associazione entro quindici giorni dall'apposita richiesta scritta. Hanno altresì il diritto di comunicare all'organo amministrativo pareri scritti, non vincolanti, sulle modalità di svolgimento dell'attività dell'associazione.

I soci hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta da presentarsi con almeno dieci giorni di preavviso, ed hanno il diritto di conoscere il reale stato patrimoniale dell'associazione e dell'estratto conto bancario dell'associazione stessa.

I soci ed i loro familiari, nel rispetto degli appositi regolamenti, hanno diritto di frequentare i locali e le strutture dell'Associazione, di usufruire dei relativi servizi e di partecipare alle attività ed alle manifestazioni organizzate. Le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 9 L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, detto anche Direttivo, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di cinque anni.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, ove a tale nomina non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, possono essere rieletti per un massimo di tre mandati consecutivi.

Art. 10 I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), allorquando istituito, indicando per ciascuno dei quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 11 Il Consiglio di Amministrazione, detto anche Direttivo, si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno o che ne sia fatta richiesta di almeno due dei suoi membri e comunque si riunisce ogni anno per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare della quota associativa annuale.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail o altra tecnologia di comunicazione, inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche per le vie telefoniche, o altre tecnologie informatiche, con sole 24 ore di preavviso.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente o dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il

*Amministratore
Alessandro Di Amelio*

Consiglio di Amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 12 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente, ove a tale nomina non abbia provveduto l'Assemblea degli associati;
- pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

E, ancora:

- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge l'eventuale tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- propone il programma annuale di attività e, sentita l'assemblea, ne predispone l'attuazione;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio per morosità.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Esso procede pure alla compilazione del bilancio ed alla sua presentazione all'Assemblea, ai sensi di legge e del precedente art. 5.

Art. 13 Al Presidente è attribuito il potere generale di rappresentanza dell'Associazione. Egli rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di assenza può delegare i suoi compiti al vice presidente. Nei rapporti con gli istituti di credito, il Presidente, limitatamente alla sottoscrizione di contratti di conto corrente e di scoperto di conto, nonché alla gestione degli stessi, deve essere autorizzato dall'intero Consiglio Direttivo con apposito verbale.

Art. 14 L'assemblea degli associati;

- a) nomina i componenti degli organi sociali;
- b) nomina, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, salvo quanto di competenza del Consiglio di Amministrazione sopra previsto dall'art. 7;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal presente atto costitutivo e statuto alla sua competenza.

Art. 15 I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio di Amministrazione quando lo stesso lo giudichi opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro il termine sopra previsto all'art. 5, mediante posta elettronica o altra comunicazione scritta diretta a ciascun associato e mediante affissione nei locali dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'assemblea deve essere convocata in Italia anche fuori della sede sociale.

L'assemblea può, in caso di necessità svolgersi in videoconferenza purché sia garantita la trasparenza della procedura e l'identità dei soci partecipanti.

Art. 16 Hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione (Direttivo) non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si può procedere mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 17 Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

L'intervento all'assemblea può anche avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. E' altresì consentita la



registrazione delle riunioni pur nel rispetto della privacy
individuale.

Art. 18 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di voto.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee. Ai soci è consentito invitare ad assistere ai lavori assembleari ospiti esterni all'associazione se coinvolti direttamente in qualche progetto.

Art. 19 Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati mentre in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza di voti degli intervenuti.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 24, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 20 Quando è per legge obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, questo è costituito da un Collegio composto da tre persone o da una sola persona aventi i requisiti di legge e nominati annualmente dalla assemblea degli associati.

L'organo di controllo è nominato e funzionante ai sensi di legge ed in particolare ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Ove obbligatorio per legge, l'assemblea degli associati procede alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

PUBBLICITA' TRASPARENZA BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Art. 21 Il Consiglio di Amministrazione assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio di Amministrazione e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono

superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

SCIoglIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 22 Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci richiedenti lo scioglimento, nonché il rispetto delle maggioranze previste dallo statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio di Amministrazione approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

NORMA FINALE

Art. 23 Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

dati relativi all'anno 2021

del contribuente 80008950737 - ASSOC.ONLUS AMICI DELLA MUSICA A.SPERANZA

ATTO

Modello	MODELLO 69	Data registrazione	12/4/2021
Ufficio registrazione	OPTA UT TARANTO (TUV)	Numero	001088
Serie	3	Ruolo	dante causa
Negozio	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC. (T000)	Valore dichiarato	0,00 €
Data stipula	23/3/2021		
Codice identificativo contratto	TUV21L001088000XP		

Atti

Annualità disponibili			
2021	2019	2015	2014

Atto relativo all'anno **2021**Modello **MODELLO 69**Ufficio **DPTA UT TARANTO (TUY)** data registrazione **12/4/2021**Serie **3** Numero **001088**Negozio **ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC. (T000)** ruolo **dante causa**Data stipula **23/3/2021** valore dichiarato **0,00 €**Codice identificativo contratto **TUY21L001088000XF**